

TI_GERICHTE 15.1999.00192 vom 13. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.00192

FR: TI_GERICHTE 15.1999.00192 du 13 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 15.1999.00192 del 13 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 275 LEF all'esecuzione del sequestro si applicano per analogia, ossia per quanto compatibili con la natura del sequestro, le norme concernenti il pignoramento.

Nell'esecuzione di un sequestro l'Ufficio si limita in particolare ai beni indicati nel decreto del sequestro (DTF 112 III 115; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6.ed., Berna 1997, §51 n.45 p.415; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.7 ad art. 275 LEF). I beni sequestrati - e solo quelli (DTF 51 III 117) - saranno l'oggetto specifico del pignoramento nell'esecuzione - già pendente o promossa successivamente - a convalida del sequestro. Il sequestro non costituisce infatti già una vera e propria misura d'esecuzione, bensì soltanto una misura conservativa e provvisoria a garanzia del substrato nell'esecuzione del credito per il quale il sequestro è stato concesso (Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n. 54 p.417, n.94s. p.425s.). Esso non crea quindi in linea di principio alcun privilegio di diritto sostanziale; in particolare non attribuisce al creditore sequestrante il privilegio di essere soddisfatto in modo prioritario sulla somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati, i quali possono sempre essere nuovamente sequestrati o pignorati da altri creditori (DTF 116 III 116), atteso che in quest'ultimo caso il creditore sequestrante partecipa di diritto al pignoramento, seppure solo in via provvisoria, fintanto che non è in grado a sua volta di presentare la domanda di pignoramento (art. 281 cpv. 1 LEF; DTF 119 III 93; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., n.16 ad art. 271 LEF e n.12 ad art. 275 LEF).

E. 1.2

In caso di fallimento del debitore sequestrato, anche i beni già sequestrati, così come in linea di principio i beni già pignorati, sono comunque devoluti alla massa (art. 199 cpv. 1 LEF), la dichiarazione di fallimento avendo per effetto la cessazione delle esecuzioni (speciali) pendenti contro il fallito (art. 206 cpv.1 LEF; DTF 67 III 38; Amonn/ Gasser, op.cit., §40 n. 20 p.318); ciò vale anche in caso di riconoscimento in Svizzera del fallimento estero del debitore sequestrato, per il rinvio dell'art. 170 LDIP; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, Vol.III, n.85 ad art. 275 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., ad art. 275 LEF). A questa regola fanno eccezione tuttavia i beni pignorati che al momento della dichiarazione di fallimento fossero già stati realizzati, rispettivamente - se i termini di partecipazione al pignoramento ex art. 110 e 111 LEF sono già scaduti - quei beni (definitivamente) pignorati, per i quali non è necessaria la realizzazione, ciò che si verifica nel pignoramento di denaro in contante, così come in

quello di crediti o salario, qualora al momento della dichiarazione di fallimento fossero già stati versati all'Ufficio. In questi casi alla massa fallimentare spetta soltanto l'eventuale eccedenza, dopo ripartizione tra i creditori procedenti (cfr. art.199 cpv.2 LEF; DTF 107 III 117; Lukas Handschin/ Daniel Hunkeler, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, Vol.II, n.11 ad art. 199 LEF, per il quale la norma va interpretata in senso restrittivo; Amonn/ Gasser, op.cit., §40 n. 20 p.318).

E. 2

In concreto i beni sequestrati il 13 ottobre 1997 su istanza di _____ e di cui al verbale di sequestro 14 ottobre 1997 n. _____ sono stati definitivamente pignorati il 18 marzo 1999 nell'esecuzione n. _____ promossa da _____ contro la debitrice sequestrata a convalida del sequestro. Il verbale di pignoramento, unitamente all'avviso di pignoramento 12 marzo 1999, sono stati notificati alla NAD per rogatoria il 24 maggio 1999. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, nel caso in esame non si tratta di pignoramento di "denaro contante". Infatti l'oggetto del pignoramento 18 marzo 1999 - come esposto al cons. 1.1. - è e poteva essere soltanto l'oggetto del sequestro 14 ottobre 1997, e dunque un credito, in particolare "il credito che la _____ - debitrice sequestrata - vanta quale assegnataria nei confronti della (assegnata) _____ - terza debitrice nel sequestro - e meglio in forza degli impegni di pagamento dichiarati dalla stessa banca alla _____ " (...), credito tuttavia non ancora monetizzato al momento del pignoramento. Tant'è vero che con scritti 17 giugno 1999 e 6 agosto 1999 l'UEF ha conseguentemente invitato la banca terza debitrice a "voler trasmettere il saldo". E' con girata 2 settembre 1999 che _____ ha versato sul conto postale n. _____ dell'Ufficio un importo - tuttora ivi depositato - di Fr. 17'782.05, valuta 2 settembre 1999, con esplicito riferimento al "sequestro _____ del 14.10.97 e richiesta 17.6.99" (cfr. copia girata 2.9.99, estratto dal conto, allegato allo scritto 16 dicembre 1999 dell'UEF agli atti). Dagli atti risulta tuttavia che soltanto il giorno dopo, il 3 settembre 1999, l'UEF ha ricevuto la decisione supercautelare 31 agosto 1999 adottata nell'ambito della procedura di riconoscimento ex art. 166 ss. LDIP della decisione 14 ottobre 1998 del Tribunale di _____, con l'ordine di sospendere l'esecuzione n. _____. In siffatte circostanze, essendo a quel momento il credito pignorato già stato monetizzato, il provvedimento conservativo inteso ad assicurare in vista del riconoscimento della decisione italiana il substrato nel fallimento secondario svizzero, non ha più ragione di essere: infatti per i combinati art.170 cpv.1 LDIP e art. 199 cpv. 2 LEF anche in caso di esito favorevole per l'istante della procedura di riconoscimento del fallimento estero della debitrice, sull'importo già incassato dall'UEF da parte della terza debitrice _____ spetterebbe alla massa fallimentare svizzera soltanto l'eventuale eccedenza - qui verosimilmente non data - che rimanesse dopo distribuzione all'unico creditore procedente _____. Il ricorso va di conseguenza accolto, nel senso che l'UEF dovrà accedere alla richiesta della ricorrente e creditrice procedente _____ di versare il provento incassato da _____ a saldo dell'esecuzione n. _____. L'UEF darà inoltre indilatamente comunicazione alla CEF dell'esistenza di un'eventuale eccedenza.

E. 3

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 199, 144 e 206 LEF e per le spese l'art. 61 cpv.2 lett. a e l'art. 62 cpv.2 OTLEF; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.